

**Ordinanza
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza
(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)**

Modifica del 5 luglio 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 agosto 1983¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 41b cpv. 2

² Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Se il diritto all'indennità è esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene aperto qualora il periodo di contribuzione durante l'intero termine quadro sia sufficiente per l'apertura e gli altri presupposti siano adempiuti.

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2006.

5 luglio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 837.02

